



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 15 ottobre 2015, n. 45

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 0,900 MWe, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Forcone";
- cavidotto di vettoriamento dell'energia prodotta dall'aerogeneratore alla cabina di consegna e da questa allo stallo MT nello Smistamento San Carlo. La lunghezza del cavo dall'aerogeneratore alla cabina di consegna è pari a circa 925 m e dalla cabina di consegna alla cabina di smistamento è pari a circa 60 m;
- una cabina di consegna;

Proponente: TECNOWIND srl sede legale in Candela (FG), Via Trieste, 4 P. IVA 03491200717.

premesse che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

rilevato che:

- la Società TECNOWIND Srl, con sede legale in Via Trieste, 4- Candela (FG), P.IVA 03491200717, nella persona del Sig. MOLLICA ROMOLO, nato a Candela (FG) il 04.12.1961 e residente ad Candela (FG), nella sua qualità di legale rappresentante con pec del 3 agosto 2012 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,900 MW e delle opere connesse ed infrastrutture nel Comune di Ascoli satriano (FG) - località “Forcone”;
- Enel SpA, con nota prot. n. 2798 del 19.03.2007, in riscontro alla richiesta di connessione presentata dalla Società Tecnowind per un impianto di 6 aerogeneratori della potenza di 6 MW sito nel comune di Cerignola, con GOAL 68655 prevede che l’impianto sia “allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di linea MT dedicata aerea in conduttore nudo dalla Cabina di Smistamento MT San Carlo. Tale soluzione prevede: l’inserimento di uno stallo MT nello smistamento San Carlo, l’allestimento di una cabina di consegna ubicata nel Comune di Cerignola, collegata allo Smistamento San Carlo mediante la costruzione di linea MT aerea in conduttore nudo per una lunghezza complessiva di circa 1200m.”

La società Tecnowind srl in data 11.05.2012, “pur avendo ottenuto il visto di conformità per il posizionamento della cabina di consegna nel comune di Cerignola, stante la impossibilità a realizzare gli impianti eolici per la potenza di cui al GOAL in oggetto nel comune di Cerignola, foglio 353, come risulta dalla relazione tecnica illustrativa (...) chiede di poter realizzare l’impianto eolico nel contiguo comune di Ascoli Satriano, foglio di mappa n.99, che presenta una maggiore disponibilità ed attitudine ad ospitare detti impianti; di costruire un cavidotto unico con l’inserimento di ogni aerogeneratore fino alla cabina di consegna come da progetto allegato”. Con la suddetta richiesta, che è stata acquisita da Enel SpA con nota prot. 1325 il 11.05.2012, la Società ha trasmesso copia “della variante al progetto definitivo

dell'impianto di rete per la connessione già validato da codesto Ente in data 07/12/2011".

In data 17.12.2012 la Tecnowind Srl ha ottenuto il visto di conformità da parte di Enel SpA alla variante al progetto definitivo. "Tale soluzione di variante al Piano Tecnico prevede:

- lo spostamento della cabina di consegna, che dalla P.IIa 536 verrà ubicata nella P.IIa 323, nelle immediate vicinanze della Cabina di Smistamento MT "San Carlo", alla quale verrà collegata mediante la costruzione di una linea MT in cavo interrato posto lungo la banchina stradale esistente.

- La modifica dell'impianto in progetto con la sostituzione dei sei aerogeneratori di potenza unitaria pari ad 1MW con due aerogeneratori da 1 MW e due aerogeneratori da 2 MW, per una potenza complessiva invariata di 6 MW. Si precisa inoltre che la variazione non comporta modifica delle particelle interessate dall'installazione degli aerogeneratori."

In seguito alla nota prot. n. 5837 del 10.07.2013 trasmessa dall'Ufficio Energia, comprendente, fra le altre, una richiesta di chiarimenti in ordine al Piano Tecnico, la Società ha inviato dei chiarimenti in merito alla Variante vidimata da Enel in data 17.12.2012, affermando che "l'impianto da 6 MW indicato nel preventivo per la connessione non è stato ancora realizzato.

La fase di autorizzazione riguarda solo il progetto in oggetto che fa riferimento a quanto indicato nella "Linea "B" " del suddetto Piano Tecnico, mentre gli impianti relativi alla "Linea "A" " e "Linea "C" " fanno riferimento a dei progetti in fase di redazione e per i quali non è stata ancora presentata istanza di AU";

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, dopo aver effettuato l'istruttoria della pratica, con nota prot. n. 1220 del 11.02.2013 ha inoltrato alla Società il preavviso di improcedibilità - richiesta di integrazione documentale, a cui la Società ha dato riscontro con pec del 11.04.2013, acquisito con nota prot. n. 3193 del 15.04.2013. Dalla ulteriore verifica effettuata dall'Ufficio Energia è risultato che alcuni dei documenti trasmessi dalla Tecnowind Srl erano ancora incompleti;

- pertanto l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 0005837 del 10.07.2013, ha comunicato l'avvio del procedimento secondo la procedura telematica alla Società proponente e agli Enti titolari del rilascio del parere di competenza. Nella stessa, tuttavia, chiedeva alla Proponente la documentazione integrativa necessaria alla convocazione della Conferenza di Servizi: dichiarazione dell'istituto bancario e asseverazione del PEF conformi a quanto stabilito dalla norma, chiarimenti in ordine alla STMG rilasciata dal ENEL SpA, strati informativi corretti e riferiti all'impianto in oggetto. Evidenziava, inoltre, che in relazione al preventivo GOAL n. 6855, rilasciato da Enel per un impianto di 6MW e 6 aerogeneratori, "qualora la Società intenda presentare istanza di A.U. per le torri contrassegnate con i nn. T1, T3, T4, l'art. 5.1 della DGR 3029/10, ribadito dall'art.5 comma 10 della LR n. 25/2012, stabilisce che, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria della iniziative, nonché ai fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA come specificato nella citata Legge Regionale, tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto ovvero di più soggetti riconducibili - anche per via indiretta - ad un unico centro di interessi economici e/o giuridici. Appare opportuno, inoltre, che la Proponente espliciti se ha presentato ulteriori istanze in A.U. e/o in altri procedimenti amministrativi (DIA/PAS/PdC) che abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'istanza in oggetto. A tal fine si invita la Tecnowind Srl a trasmettere l'atto notorio, compilato in ogni sua parte, che si allega alla presente". Con il suddetto atto notorio, trasmesso il 23.07.2013, la proponente dichiara che "che l'iniziativa imprenditoriale di cui trattasi non è funzionalmente collegabile ad altre iniziative nel medesimo settore riconducibili, anche per via indiretta, o ricollegabili ad unico centro di interessi economici e/o giuridici, frazionate al fine dell'elusione delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale";

la Società Tecnowind Srl ha trasmesso le integrazioni richieste dallo scrivente Ufficio nella nota di avvio del procedimento prot. n. 5837 del 10.07.2013 in diverse fasi:

- in data 23.07.2013, con nota acquisita dal Servizio Energia con prot. n. 6244 del 24.07.2013,

trasmetteva gli strati informativi corretti e l'atto notorio con cui l'amministratore della Società autocertifica che non sono state presentate ulteriori istanze (DIA/PAS/PdC) che abbiano lo stesso nodo di raccolta, come da richiesta effettuata;

- in data 30.07.2013 ha trasmesso, via pec, l'asseverazione del PEF;

con pec del 02.08.2013 ha trasmesso la "Comunicazione Integrazione Documentazione AU JQJ4936", con cui ha dichiarato di aver caricato sul portale della Regione Puglia tutte le integrazioni richieste.

All'evidenza di quanto detto, appare quindi acclarato che l'istanza di cui trattasi è divenuta procedibile solo a seguito delle intervenute e necessarie integrazioni documentali;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7739 del 02.10.2013, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 31.10.2013 presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

considerato che:

in sede di Conferenza di Servizi del 31.10.2013 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - che con nota prot. n. 12161 del 15.10.2013 comunica la necessità di inviare il parere di competenza per via endoprocedimentale alla competente Direzione Regionale;

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - UNMIG, che con pec del 24.07.2013, prot. n. 1429 del 04.04.2013 comunica che "le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626" (...) "prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare";

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 14185 del 29.10.2013 comunica che "dal confronto con gli elaborati cartografici del P.A.I. vigente non risultano, al momento. Sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela";

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota prot. n. 40631 del 28.10.2013 comunica di aver espresso parere con la nota prot. n. 27536/UID del 15.07.2013, nel quale comunica l'assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, prescrivendo, tuttavia, che la società provveda alla "installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli- per la tutela del volo a bassa quota";

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT, Foggia, che con nota prot. n. 15087 del 30.10.2013 "chiede di integrare, l'istruttoria della pratica in oggetto, con la verifica della conformità delle trasformazioni oggetto dell'istanza alle norme del PPTR adottato e con tutti gli atti documentali e cartografici previsti dalle subentrate norme. A tale riguardo si impone l'acquisizione di una formale attestazione dell'avvenuta verifica completa dei riferimenti alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR (in particolare, titoli V e VI), corredata dei succitati atti con l'intesa che, in mancanza, la pratica non può considerarsi completa."

Rileva, inoltre, che "non tutti i files inseriti nel www.sistema.puglia.it risultano leggibili, pertanto si prega la ditta, cui la presente è indirizzata, di far pervenire quanto prima il progetto eventualmente su supporto

informatico o cartaceo. Si richiede infine la tavola inerente ai foto inserimenti ed alla verifica degli impatti cumulativi.”

Consorzio della Bonifica della Capitanata, che con nota prot. 18198 del 30.10.2013 comunica che “dalla documentazione tecnica progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it non sono emerse interferenze tra le opere in progetto e gli impianti e le opere gestite da questo Consorzio”;

Comando Militare Esercito “Puglia” - prot. n. 1173 del 01.10.2013 comunica che “tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica”, concede il nulla osta evidenziando “l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati” e “rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all’ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”;

Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri - prot. 37548 del 29.10.2013 che rileva carenze documentali, definisce prescrizioni, necessita di chiarimenti, e tuttavia esprime parere favorevole, rimandando al RUP l’accertamento dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite;

la Conferenza di servizi si è conclusa con l’invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dagli Enti che hanno espresso parere di competenza non definitivo e con l’ulteriore invito al Comune di Ascoli Satriano a rilasciare il proprio parere di competenza per quanto attiene alla compatibilità urbanistica;

con nota prot. n. 3129 del 20.11.2013, è stata trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi. La stessa è stata anche trasmessa alla Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dove sarebbero confluiti in via endoprocedimentale i pareri definitivi della SBAP e della Soprintendenza ai Beni Archeologici dopo il deposito, da parte della Società proponente, delle integrazioni richieste;

la Tecnowind Srl con pec del 27.02.2014 ha comunicato di aver inserito sul portale telematico della regione Puglia gli elaborati richiesti in sede di conferenza di servizi dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT, Foggia;

con nota prot. n. 2137 del 28.03.2014 l’Ufficio Energia della regione Puglia ha convocato una seconda riunione della conferenza di servizi, per il giorno 29.04.2014 presso la sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale ciascuna amministrazione / ente è stata invitata a far pervenire il proprio parere di competenza, e in particolare:

- l’ARPA Puglia territorialmente competente a voler esprimere una valutazione tecnica sul progetto definitivo;
- il Comune di Ascoli Satriano ad esprimere il proprio parere, oltre che in relazione agli aspetti di propria competenza già evidenziati, anche in ordine ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo;
- la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad esprimere il proprio parere ai sensi del punto 14.9 del D.M. 10.09.2010;
- la Provincia di Foggia, la cui competenza riverbera sul procedimento per plurimi aspetti ad interessare i propri uffici (Ufficio VIA - Ufficio Emissioni - Ufficio rifiuti - Ufficio Aree protette, Tutela naturalistica - Ufficio Tutela venatoria) all’esito dei cui contributi endoprocedimentali vorrà quindi esprimere parere unitario conclusivo;

- il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri / Contenzioso LL.PP., che ha rilevato come l'istanza sia carente della documentazione relativa agli immobili privati da espropriare e/o anettere e/o occupare temporaneamente, di valutare le integrazioni che la Società deve trasmettere e di esprimere, a valle delle proprie valutazioni in merito, parere definitivo;

durante la seconda riunione di Conferenza di Servizi, tenuta in data 29.04.2014, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 4842 del 31.03.2014 comunica che "la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art. 4 della l.r. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P";

- SNAM Rete Gas, che, con modulo parere e con la nota prot. n. 124 del 17.04.2014, dichiara la non interferenza delle opere in esame con i metanodotti di propria competenza;

- Autorità di Bacino della Puglia, con la nota prot. n. 5108 del 22.04.2014 esprime parere favorevole;

- Comune di Ascoli Satriano, con la nota prot. n. 4235 del 28.04.2014 esprime parere favorevole;

- Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che, presente alla seduta, ha consegnato il modulo parere con cui, in considerazione dei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore, esprime parere negativo. Si riportano i suddetti pareri:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, che con nota prot. 4868 del 16.04.2014 comunica che "le prescrizioni relative alle interferenze del progetto con il tratturello Foggia - ascoli - Lavello comportano l'adozione della tecnica no-dig. (...) non riscontra ulteriori elementi ostativi";

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT, Foggia, che con nota prot. 2839 del 28.02.2014 comunica che "in riferimento alla realizzazione dell'impianto riportato in oggetto la scrivente. Da quanto ha potuto riscontrare nel sistema Puglia ed a seguito di integrazioni acquisite agli atti d'ufficio in data 23.01.2014, prot. n. 962, preso atto che le opere in questione non risultano interessare direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 né beni soggetti a tutela di propria competenza, pur tuttavia esprime parere contrario all'intervento in quanto lo stesso contrasta con le istanza di tutela paesaggistica (...). Riguardo all'individuazione delle alternative progettuali che potrebbero incontrare un favorevole accoglimento da parte della scrivente, così come previsto anche dall'art. 152 del D.Lgs. 42/2004. in relazione alla valutazione delle criticità espresse, la scrivente ritiene di indirizzare verso la delocalizzazione dell'impianto in aree già compromesse ovvero, nelle vicinanze di impianti simili presenti, visto che l'intervento consta di un unico aerogeneratore, nel rispetto comunque dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida Nazionali";

la Teconwind Srl, con modulo parere depositato in sede di Conferenza di Servizi, ha chiesto una sospensione dei termini per poter produrre le proprie controdeduzioni al parere della Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia, che con nota prot. n. 24021 del 24.04.2014, dopo aver rilevato che le integrazioni fornite dalla proponente non sono rispondenti a quanto richiesto con nota prot. n. 60690 del 25.10.2013, ha confermato il parere negativo espresso con nota prot. n. 60690 del 25.10.2013,;

Provincia di Foggia - Settore Assetto del territorio, delegata dalla Regione Puglia ad esprimere parere ai fini della compatibilità paesaggistica, con nota prot. n. 28882 del 30.04.2014, comunica che, "preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale

riunitasi nella seduta del 07/04/2014, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: "La Commissione paesaggistica esprime parere favorevole (...), esprime Parere Favorevole per JQJ4936 autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,90MWe e relative opere connesse";

successivamente alla riunione di Conferenza di Servizi del 29.04.2014 sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comune di Ascoli Satriano, con la nota prot. n. 5246 del 26.05.2014 esprime "parere favorevole anche in riferimento all'assenza di vincoli del PPTR Puglia adottato il 02.08.2013";

- Regione Puglia - Servizio lavori Pubblici - Ufficio Espropri, che con la nota prot. n. 13068 del 30.04.2014 conferma il parere favorevole. In ogni caso, in data 04.02.2015 la Società Tecnowind ha dichiarato la volontà di rinunciare al procedimento espropriativo ed ha trasmesso il "contratto preliminare di affitto di fondo rustico e costituzione di diritto di superficie";

- Aeronautica Militare - 3^a Regione Aerea, che con nota prot. n. prot. n. 25635 del 04.06.2014 comunica che "esprime parere interforze favorevole del Ministero Difesa", ed ha evidenziato che "le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30gg rispetto alla data di costruzione degli stessi", e che "tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza. per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture";

con nota prot. n. 3266 del 29.05.2014 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29.04.2014 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti, alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

in data 04.06.2014 la società ha trasmesso via pec una nota acquisita al protocollo con nota prot. n. 3523 del 13.06.2014, avente ad oggetto "Controdeduzioni nota del MIBAC n. 00015087 del 30/10/2013". Le controdeduzioni trasmesse dalla Tecnowind, tuttavia, prescindono dal parere negativo acquisito in Conferenza di Servizi del 29.04.2014, riferendosi ad una richiesta integrazioni a cui la Società, peraltro, aveva già ottemperato dandone comunicazione allo Scrivente in data 22.01.2014;

rilevata la manifesta mancanza di interesse della Tecnowind Srl che, a ben due mesi dalla riunione della CdS, non aveva in alcun modo controdedotto il parere negativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali, e tantomeno il parere negativo espresso da ARPA, acquisiti durante la seduta della Conferenza di Servizi del 29.04.2014 a cui ha preso parte la Società medesima, lo scrivente Ufficio ha trasmesso via pec la nota prot. n. 3999 del 07.07.2014, "Avvio del procedimento di diniego dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.", anche questa regolarmente consegnata al destinatario;

in data 17.07.2014, con nota prot. n. 4254, è stata acquisita al protocollo la nota trasmessa dalla Società avente ad oggetto "Osservazioni in riscontro alla nota della Regione Puglia Prot. AOO_159/ 0003999 del 7.7.2014", con la quale la Tecnowind afferma che "Tale comunicazione si basava sulle risultanze assunte a seguito della Conferenza di Servizi conclusasi in data 29.4.2014 e con l'acquisizione di alcuni pareri" e che "il rigetto dell'istanza (...) risulta del tutto infondato per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 10 e ss. della l. 241/1990. Impossibilità per la Tecnowind S.r.l. di riscontrare e/o di controdedurre i pareri negativi resi dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e dall'Arpa". Nella medesima nota, quindi, la Tecnowind "formula richiesta di rimessione in termini al fine di prendere visione dei suindicati pareri negativi resi e, quindi, poter contro dedurre";

l'Ufficio Energia con nota prot. n. 4760 del 01.09.2014 ha accordato la richiesta formulata di rimessione in termini, concedendo 60 giorni, in modo da consentire alla proponente la possibilità di contro dedurre i

pareri negativi acquisiti. Nella stessa nota ha evidenziato, tuttavia, che “il preavviso di diniego dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. comunicato dalla Scrivente non si basa sulle risultanze della Conferenza e tantomeno sull’acquisizione dei pareri negativi, ma, come evidenziato nella nota prot. n. 3999 del 07.07.2014, si basa esclusivamente sulla mancanza di interesse manifestato dalla Tecnowind Srl che non ha in alcun modo controdedotto i pareri negativi di cui era a conoscenza perché acquisiti in conferenza di servizi, tra cui il parere negativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali”, e che “la Tecnowind Srl era presente alla Conferenza di Servizi nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Romolo Mollica, che ha sottoscritto il verbale relativo alla Conferenza medesima, durante la quale sono stati acquisiti i pareri di cui la società stessa dichiara di non essere in possesso; il verbale è stato trasmesso via pec a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e alla società proponente che lo ha ricevuto in data 03.06.2014, come dimostra la ricevuta di consegna”;

con pec del 26.11.2014, la Tecnowind ha comunicato di aver inoltrato al MIBACT e ad ARPA le note di controdeduzione ai pareri espressi;

con nota prot. n. 6493 del 11.12.2014 l’Ufficio scrivente ha invitato la Soprintendenza BBAAPP ad esprimere le proprie valutazioni in merito alle controdeduzioni trasmesse dalla Proponente in data 26.11.2014.

In data 19.12.2014 è stata acquisita la nota prot. n. 6662 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - SBAP BA-BAT-FG in cui ribadisce il parere contrario già espresso, evidenziando ancora una volta che “il progetto, così come proposto, non possa essere valutato positivamente (...) tenuto conto del fatto che il principale elemento di distonia, rispetto ai contesti ed ai siti tutelati, è rappresentato dall’alterazione della loro percezione paesaggistica, allo stato pregevole, in ragione dell’interferenza visiva dell’impianto con i medesimi siti e contesti”;

con nota prot. n. 70529 del 17.12.2014 ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, esprime “parere preventivo favorevole in merito alla compatibilità acustica, a condizione che entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto venga effettuato un monitoraggio acustico presso i recettori individuati verificando il rispetto dei limiti di legge”;

il Servizio Energia della Regione Puglia, vista l’assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT, con nota prot. n. 484 del 05.02.2015, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.: in tale situazione, infatti, il Servizio Energia, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione. Nella nota suddetta l’Ufficio Energia della Regione Puglia ha evidenziato che “la Regione Puglia, in ragione del permanere di un volume abnorme di iniziative da parte di soggetti privati nel settore della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti eolici, ha approvato una deliberazione di Giunta regionale (D.G.R. numero 581 del 2 aprile 2014) in relazione alla quale e per le motivazioni ivi contenute si demanda al Presidente della Giunta regionale di proporre una tempestiva interlocuzione con le Autorità centrali, in particolare con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di rappresentare le peculiari criticità che hanno caratterizzato lo sviluppo delle FER in Puglia e di richiedere un immediato intervento che, nelle more dell’approvazione del Piano Energetico Nazionale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi europei per il 2020 e gli obiettivi intermedi e finali assegnati alla Regione Puglia dal Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (burden sharing) in termini di incremento della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili, consenta alla Regione, con il Piano Energetico Ambientale Regionale di cui alla L. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, di dettare disposizioni cogenti atte a indirizzare

la produzione energetica nella regione verso un mix equilibrato per fonti rinnovabili e tipologie di impianti, anche ponendo un limite massimo alla realizzazione di impianti di grande taglia, in particolare su suolo agricolo;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 7844 del 13.03.2015, comunicava l'indizione della riunione istruttoria per il giorno 20.03.2015;

il Servizio Energia, con nota prot. n. 1265 del 16.03.2015, ha confermato quanto già espresso nel provvedimento di remissione e ha rammentato i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 2 aprile 2014;

con pec del 01.04.2015, acquisita con nota prot. n. 1573 del 02.04.2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltrato all'Ufficio Energia il resoconto della riunione svoltasi in data 20.03.2015, nella quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ha ribadito il proprio dissenso;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione, con nota prot. n. DICA 0017549 P-4.8.2.8 del 22.06.2015, ha trasmesso il verbale della riunione tenuta in data 11 giugno 2015 presso il Consiglio dei Ministri.

Dal suddetto verbale si rileva che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 14.04.2015, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della quale quest'ultimo ha evidenziato che la localizzazione dell'impianto trova condizioni favorevoli nell'area prescelta alla luce dei rilievi anemometrici effettuati su vasta zona, mentre l'altro, condividendo il parere contrario della competente Soprintendenza, ha ritenuto di rimettersi alle valutazioni del Consiglio dei Ministri.

Con la stessa nota la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che "il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 giugno 2015 ha deliberato di condividere, facendole proprie, le posizioni favorevoli e le relative motivazioni, emerse nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW (n. 1 aerogeneratore), sito nel Comune di Ascoli Satriano, località Forcone (FG), e di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nel procedimento", considerando confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, e prevalente l'interesse al suddetto incremento rispetto a quello della tutela paesaggistica da riferirsi ad area contermina.

Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

considerato, altresì, che:

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. DICA 0017549 P-4.8.2.8 del 22.06.2015, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, con pec del 10.07.2015 la

notificava alla Società proponente e agli Enti interessati dal procedimento amministrativo;

- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 3417 del 06.08.2015, ha trasmesso:

1. 3 copie del Progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
2. Asseverazione del Progettista dove assevera la conformità del Progetto Definitivo;
3. Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante dove si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli enti/amministrazioni in sede di Conferenza di servizi;
4. Asseverazione del Progettista, che l'impianto ricade in area distante più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati;
5. Atto Notorio del Legale Rappresentante relativo ai Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
6. Copia del Bonifico relativo agli oneri di monitoraggio;

con nota acquisita al prot. n. 4116 del 13.10.2015, ha trasmesso:

7. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, che in nessuna area dell'Impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 2007 e che la realizzazione dell'impianto eolico non comporterà l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni di qualità;
8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, che l'Impianto non ricade in aree interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC e DOP

in ordine alla titolarità delle aree, all'atto dell'istanza telematica, la Società Tecnowind Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tuttavia, con pec del 04.02.2015, ha dichiarato di rinunciare espressamente all'attivazione della procedura espropriativa in quanto l'impianto eolico e le opere di connessione interesseranno i terreni opzionati mediante "contratto preliminare di affitto di fondo rustico e costituzione di diritto di superficie". In data 25.09.2015 la Tecnowind Srl ha inserito sul portale telematico della Regione Puglia "Contratto preliminare di affitto di fondo rustico e costituzione di diritto di superficie" e l'"atto di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato e cabina di sezionamento" stipulati per le aree necessarie alla realizzazione dell'Impianto;

l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 10.08.2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.017506;

il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in tripla copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 45 del 15/10/2015 a firma dell'arch. Raffaella Di Terlizzi agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti;

Tutto quanto sopra rilevato e considerato:

si procede con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificata con nota prot. n. DICA 0017549 P-4.8.2.8 del 22.06.2015, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, ha rilevato come "la Regione Puglia, pur confermando il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto espresso in Conferenza di servizi, ha evidenziato di doversi allineare alle criticità del settore delle fonti di energia rinnovabile (FER), riportate e analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014", vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

n. 1 aerogeneratore identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

WGS84 FUSO 33N

X Y

ed individuato catastalmente al Fg. 99 part.IIa 536 del Comune di San Severo.

DETERMINA

ART. 1)

di rilasciare alla Società TECNOWIND Srl, con sede legale in Via Trieste, 4- Candela (FG), P.IVA 03491200717, nella persona del Sig. MOLLICA ROMOLO, nato a Candela (FG) il 04.12.1961 e residente ad Candela (FG), nella sua qualità di legale rappresentante l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 1 aerogeneratore di potenza complessiva pari ad 0,900 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

WGS84 FUSO 33N

X Y

2 580 797.74 4 555 515.65

ed individuato catastalmente al Fg. 99 part.IIa 536 del Comune di Ascoli Satriano.

Con riferimento alle opere di collegamento alla rete elettrica definite dalla Società Enel spa, esse prevedono che l'impianto sia allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, nella P.IIa 323 del foglio 99 del comune di Ascoli Satriano, nelle immediate vicinanze della Cabina di Smistamento MT "San Carlo", alla quale verrà collegata mediante la costruzione di una linea MT in cavo interrato posto lungo la banchina stradale esistente.

La lunghezza del cavo dall'aerogeneratore alla cabina di consegna è pari a circa 925m e dalla cabina di consegna alla cabina di smistamento è pari a circa 60 m.

ART. 2)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 3)

La Società proponente nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 4)

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione-Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;
- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

ART. 5)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) b), c), e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese

affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 (ventidue) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
